



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI

**L. R. 4 gennaio 1985, n. 3**

“Criteri per l’esercizio da parte dei Comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite”

**L. 5 agosto 1981, n. 416**

“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”

**L. 25 febbraio 1987, n. 67**

“Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”

**L. 13 aprile 1999, n. 108**

“Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica”

**Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

**Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170**

“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”

**ANNO 2002**

**SOMMARIO**

- ART.1      PRINCIPI GENERALI**
- ART. 2      OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE**
- ART. 3      CRITERI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE**
- ART. 4      CASI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**
- ART. 5      PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI COMUNALI**
- ART. 6      DOMANDE PER ESERCITARE L'ATTIVITA' DI VENDITA**
- ART. 7      IL COMUNE DI CAPENA**
- ART. 8      SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE**
- ART. 9      PUNTI DI VENDITA ESISTENTI – LOCALIZZAZIONE**
- ART. 10     NUMERO OTTIMALE DI RIVENDITE PER IL 2001**
- ART. 11     PRIORITA' TRA DOMANDE CONCORRENTI**
- ART. 12     AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA**
- ART. 13     SUBINGRESSO E TRASFERIMENTO**
- ART. 14     OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**
- ART. 15     CONSULTAZIONI PREVISTE PER IL PIANO**

## **PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE**

Piano comunale di localizzazione dei punti di Vendita esclusivi di giornali, quotidiani e periodici, nel rispetto della legge regionale n. 3 del 4/01//1985 e della legge nazionale n. 67 del 25/02/1987 legge n. 108 del 113/04/1999 sulla sperimentazione decreto legislativo 170 del 24 aprile 2001

### **ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

I Comuni del Lazio debbono attenersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite dall'articolo 54, lettera g), del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616 ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale 4 gennaio 1985, n. 3 in attuazione del disposto di cui all'art. 52, lettera a). del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 27 aprile 1982 e del decreto legislativo 170 del 24 aprile 2001.

### **ART. 2 - OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

Il Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di giornali, quotidiani e periodici è finalizzato al proseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa anche attraverso l'aumento, ove necessario, dei punti di vendita;
- b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediamenti esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza e, in genere, degli operatori dell'informazione;

- c) facilità dell'accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale;
- d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

### **ART. 3 - CRITERI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

I Comuni devono predisporre le opportune pianificazioni, in base alle leggi citate e devono attenersi a determinati criteri ed operazioni che la legge regionale n. 3 del 4 gennaio 1985 ha opportunamente regolamentato.

Innanzitutto i Comuni devono suddividere idealmente il territorio in quattro zone:

Zona I: centro urbano

Zona II: zona intermedia tra centro urbano e periferia

Zona III: zona periferica

Zona IV: zona agricola o montana

Se dovesse essere necessario, è consentita dalla legge regionale la suddivisione ulteriore delle zone suddette in settori.

Successivamente i Comuni accertano il numero dei punti vendita esistenti nell'intero territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è stato idealmente suddiviso il territorio, distinguendo tra rivendite esclusive e rivendite promiscue.

Infine, ed è importante per la migliore razionalizzazione della rete di vendita, i Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di giornali e riviste, sia riguardo ai nuovi che a quelli esistenti, devono essere predisposti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 3 del 1985.

Nel predisporre i piani, le localizzazioni delle rivendite esclusive devono essere assoggettate ad opportune valutazioni, che tengano conto per le zone I, II e III:

- a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;
- b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali e di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;
- c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
- d) dell'assetto viario e delle comunicazioni;

- e) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;
- f) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio, ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;
- g) della popolazione e del numero delle famiglie.

Per le zone IV (zone agricole e montane), il Piano deve tener conto della estensione degli agglomerati urbani, della popolazione residente e delle sue condizioni socio-economiche, del movimento migratorio e, in modo particolare, della possibilità di accesso.

Nella predisposizione dei Piani, i Comuni devono tener conto di tutti questi elementi, ma non possono superare determinati parametri, per la determinazione del numero ottimale di rivendite. Così per i Comuni con popolazione residente non superiore ai 10.000 abitanti, non si può prevedere un rapporto superiore ad un punto vendita ogni 2.700 abitanti, comprendendo nella valutazione numerica anche i punti vendita esistenti. Il quoziente può essere arrotondato all'unità superiore, quando il suo decimale superi lo 0,5.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il rapporto di cui al comma precedente può essere abbassato fino ad un massimo di un punto di vendita ogni 2.500 abitanti, in quelle zone o settori di piano ove condizioni obiettive dovute ad una popolazione presente od a tasso di lettura impongano il raggiungimento di tale limite.

Nei Comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti è consentito il rilascio di una autorizzazione e di due autorizzazioni per quelli con popolazione compresa tra i 20.000 ed i 50.000 abitanti, qualora in sede di redazione del Piano, applicando i parametri di cui ai precedenti commi, non sia possibile autorizzare l'apertura di un nuovo punto di vendita, ove sussistano comprovate necessità ed il punto di vendita individuato con il piano non sia coperto mediante eventuale trasferimento di punto di vendita già esistente, entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano stesso.

Comunque la legge n. 67 del 25/02/1987 all'art. 7, così stabilisce:.....è dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve di 400 metri.

Quando esistano comprovate condizioni di carattere sociale, economico e di servizio all'utenza, la Giunta Regionale potrà, ai fini della predisposizione dei Piani comunali, autorizzare, previa motivata e documentata richiesta del Comune, deroghe ai limiti suddetti, nella misura massima del 20%, nel numero di edicole risultanti dalla applicazione dei criteri di cui sopra detto.

Nelle località e per periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici, possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale a soggetti in possesso dei requisiti richiesti negli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 3 del 1985, anche in deroga alle previsioni del Piano, per un periodo non superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno.

#### **ART. 4 – CASI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione comunale alla vendita non è necessaria nei seguenti casi:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da essi editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole,
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgano di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973.
- f) Per la vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce servizio ai clienti.
- g) Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

#### **ART. 5 – PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI COMUNALI**

I Piani sono adottati dai Comuni, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano parte.

I Piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dalla adozione e devono essere tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso all'albo comunale. Chiunque ne abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine suddetto, i Comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

I Sindaci sono tenuti a trasmettere alla Regione Lazio i piani approvati e le successive variazioni.

## **ART. 6 – DOMANDE PER ESERCITARE L'ATTIVITA' DI VENDITA**

Per esercitare l'attività di vendita in posti fissi di quotidiani e periodici, occorre presentare domanda per ottenere l'autorizzazione al Comune nel cui territorio deve essere esercitata l'attività stessa.

Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- c) avere la residenza nel comune ove intende svolgere l'attività
- d) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non potrà essere consegnata dal Comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito.

La domanda si intende respinta qualora il Responsabile del Servizio non si pronunci su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

## **ART. 7- IL COMUNE DI CAPENA**

Il Comune di CAPENA si estende per una superficie di circa 30 chilometri quadrati, a pochi chilometri da ROMA e confina con altri comuni importanti dal punto di vista economico e sociale e con vocazioni turistico ricettive abbastanza accentuate; si tratta di Monterotondo, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Riano e Fiano Romano.

L'intero comprensorio è accumulato da vocazioni agricole e da riferimenti storici, legati da varie civiltà del passato e da una certa imprenditorialità commerciale connessa ai forti flussi automobilistici che attraversano il territorio.

La popolazione residente di questo Comune è in continua e progressiva crescita e si aggira ormai oltre le 6.000 unità, infatti alla fine del 1999 i residenti sono risultati 6.005, mentre alla data del censimento 1991 erano di 4.875.

Inoltre è importante considerare la presenza di masse di persone gravitanti nelle varie aree.

Nella zona del centro urbano sono presenti numerose associazioni, due Agenzie bancarie, l'Ufficio Postale e un poliambulatorio Asl che richiama giornalmente numerose presenze provenienti dai 13 comuni collegati al bacino di utenza dell'Azienda ASL RM/F.

La zona periferica (bivio di Capena) è prossima all'uscita di un casello autostradale e a ridosso di una vasta zona con numerosi insediamenti industriali e commerciali di notevole importanza.

L'area intermedia presenta molteplici nuclei abitativi e villini, è attraversata dalla strada provinciale che è uno snodo strategico di collegamento dal centro alla periferia (Bivio) caratterizzato da un intenso flusso di mezzi.

## **ART. 8 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE**

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 3 del 1985.

Secondo quanto comanda la Legge Regionale n. 3 del 1985, il Comune di Capena può essere idealmente e facoltativamente diviso in zone operative, per la ricerca della localizzazione ottimale delle rivendite di giornali:

**Zona I** – ZONA URBANA che comprende il CENTRO STORICO e il circostante CENTRO ABITATO

**Zona II** – AREA INTERMEDIA TRA CENTRO E PERIFERIA, che comprende le zone a ridosso della area abitata ad esclusione delle aree confinanti con la Via Tiberina e le urbanizzazioni di tipo sparso.

**Zona III** - ZONA PERIFERICA, che comprende tutte le zone a ridosso della Via Tiberina, il Bivio e Colle del Fagiano.

**Zona IV** - ZONA AGRICOLA, che comprende le urbanizzazioni di tipo sparse senza alcuna particolare caratteristica commerciale.

## **ART. 9 – PUNTI DI VENDITA ESISTENTI - LOCALIZZAZIONE**

Nel mese di dicembre 2000, nell'intero territorio comunale di Capena, risultano in attività due rivendite di giornali e riviste, con caratteristiche annuali.

L'ubicazione e l'individuazione di queste due rivendite è la seguente:

1 Centro urbano, Piazza della Libertà.

2 Bivio Capena, all'interno di un esercizio pubblico di tipo B

Ci sono inoltre alcuni esercizi che hanno aderito alla sperimentazione provvisoria per la vendita di quotidiani e periodici, disciplinata dalla legge n. 108 del 13/04/1999, ad integrazione dell'art. 14 della legge 416 del 1981

## **ART. 10 – NUMERO OTTIMALE DI RIVENDITE PER IL 2001 –**

L'intero territorio del Comune di Capena risulta poco servito sia in termini di abitanti per rivendita, sia per distribuzione per quartiere o zona.

Ci sono quindi delle necessità da soddisfare, soprattutto per quello che riguarda l'area intermedia tra il centro e le zone periferiche.

L'individuazione delle localizzazioni delle rivendite aggiuntive deve passare attraverso l'applicazione del parametro-rapporto di una rivendita ogni 2.700 abitanti.

Il rispetto rigido di tale rapporto lascia però completamente sguarnite alcune zone.

Pertanto questo piano evidenzia la necessità di una rivendita aggiuntiva da localizzare nella zona II, area intermedia tra il centro abitato e le zone periferiche, con fortissimi transiti di zona e un ammontare di circa 1000 persone residenti che necessitano dei servizi primari alla pari degli abitanti del centro e della periferia.

Non si prevedono autorizzazioni stagionali e si ritiene che il Comune di Capena possa ben coprire le necessità degli attuali abitanti, con un settore

complessivamente servito da tre rivendite (due attivate e una futuribile) oltre agli esercizi che hanno aderito temporaneamente alla sperimentazione.

## **ART. 11 – PRIORITA' TRA DOMANDE CONCORRENTI**

Nei casi di domande concorrenti, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni attenendosi alle seguenti priorità previste dall'art. 9 della L.R. 4 gennaio 1985, n. 3:

- 1) domande per trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali ;
- 2) domande presentate da gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno tredici mesi prima dell'entrata in vigore del divieto di affidamento in gestione sancito dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
- 3) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisita attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno.

A parità di condizioni, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **ART. 12 – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA**

L'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste è rilasciata dal Comune in conformità a quanto stabilito nel presente Piano e dall'art. 6 della L.R. 3/1985.

Per le eventuali autorizzazioni a carattere stagionale vale quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 3 del 1985, per le localizzazioni e per i periodi in cui sono maggiori i flussi di fluttuanti.

Per le autorizzazioni non sono obbligatorie le consultazioni di cui agli artt. 14 e 50 della legge n. 416/1981.

## **ART. 13 – SUBINGRESSO E TRASFERIMENTO**

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la volturazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

Alla domanda del subingresso vanno allegati:

- 1) copia del contratto di acquisto dell'azienda nel caso di trasferimento della titolarità per atto tra vivi;
- 2) copia di denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi nel caso di trasferimento della titolarità a causa di morte;
- 3) copia del contratto di affitto o di comodato (debitamente registrato) nel caso di trasferimento della gestione.

Non è consentito il trasferimento della sede della rivendita anche nell'ambito della stessa zona se non in conformità alle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del comune stesso.

Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita, ricercando, altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti ottimali di vendita localizzati dal piano.

## **Art. 14 - OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

I chioschi per le rivendite di giornali e riviste devono essere autorizzati nel rispetto delle norme per l'occupazione di suolo pubblico (d.lgs 114-1998 e L.R. n. 33 del 1999).

## **Art. 15 – CONSULTAZIONI PREVISTE PER IL PIANO**

Per la richiesta di pareri su questa pianificazione, così come prevedono tutte le leggi citate nella premessa, è indispensabile attenersi alla nota del 18/2/1985 (prot. 0686 – fascicolo 61104/AG) dell'Assessorato dell'Industria, Artigianato e Commercio della Regione Lazio ed interpellare di conseguenza, i seguenti sindacati di categoria ed operatori del settore:

|                      |                          |              |
|----------------------|--------------------------|--------------|
| SINAGI – CGIL        | VIA GREGORIO VII, 350    | – 00165 ROMA |
| CISL GIORNALAI       | VIA CAPITAN BAVASTRO, 62 | - 00154 ROMA |
| SNAG CONFOMMERCIO    | VIA PROPERZIO, 5         | - 00193 ROMA |
| UIL-TUCS-SAGI        | VIA CAVOUR, 108          | - 00189 ROMA |
| FIEG                 | VIA SARDEGNA, 139        | - 00187 ROMA |
| FENAGI-CONFESERCENTI | VIA MESSINA, 19          | - 00198 ROMA |
| ANADIS               | VIA GALLA PLACIDA, 184   | - 00159 ROMA |